



COMUNE DI PAGANI



Pagani 11/01/2025

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 11/01/2025

Oggetto: Impegno spesa e determinazione conferimento incarico per servizio di pulizia e bonifica area sottostante cavalcaferrovia via G. Leopardi individuata come l° traversa via cimitero a Pagani ai sensi dell'art. 50, comma 1) lettera b) – DLgs 36/2023 : .

L'Amministratore Unico

Premesso che:

- con decreto n. 59 del 9/7/2024 di nomina ad interim dell'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Sam quale Direttore Generale il Sindaco di Pagani dott. Avv. Raffaele M. De Prisco ha trasferito allo scrivente tutti i poteri operativi, esecutivi e di legale rappresentanza, così come anche stabilito nello Statuto Aziendale all'art. 26) comma 8;
- compito della Az. Speciale SAM è quello di garantire l'igiene pubblica e la raccolta dei rifiuti a qualsiasi titolo sversati su pubblica via onde consentire la tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- ignoti, a più riprese hanno sversato rifiuti di ogni tipo nell'area sottostante il cavalcaferrovia di via G. Leopardi individuata come l° traversa via Cimitero;
- a seguito di sopralluogo effettuato in data 23/12/24 si è verificato che tali rifiuti sono un mix di rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi;
- non è escluso che al di sotto di quanto è possibile individuare siano stati sversati anche rifiuti di particolare pericolosità sia in matrice compatta che in matrice friabile;
- al fine di assicurare l'igiene, il decoro e la tutela della salute pubblica è necessario pulire l'area richiamata in narrativa da tutti i rifiuti ivi presenti;
- data la quantità, la composizione e la tipologia dei rifiuti individuati sarebbe opportuno affidarsi a società iscritte all'ANGA anche in categoria 4 e 5 al fine di adempiere correttamente a quanto previsto dal DLgs 152/06 e smi;
- effettuata una ricognizione di mercato la società B.S. Ecoogy SAS di Scafati si è resa disponibile ad effettuare il servizio de quo giusto preventivo 452/24 del 27/12/24.

pag. 1

AZIENDA SPECIALE SAM
SEDE LEGALE C/O CASA COMUNALE P.ZZA D'AREZZO,33
84016 PAGANI (SA)

SEDE OPERATIVA VIA FILETTINE,111
84016 PAGANI (SA)
P.IVA 05716730659



COMUNE DI PAGANI



Considerato:

- Che l'offerta della società B.S. Ecology Sas appare adeguata e conforme ai parametri di mercato;
- Che, pertanto, essendovi la necessità di garantire la pubblica incolumità e la salute dei cittadini di Pagani e dei lavoratori della SAM appare imprescindibile accettare la proposta della società B.S. Ecology Sas;

Richiamati:

- L'art. 331 del c.p.
- l'art. 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina le procedure sottosoglia;
- l'art. 58, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che stabilisce che per favorire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la parte del Regolamento Interno relativa alle procedure per gli acquisti sotto soglia, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 04/11/2023,

Rilevata

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto pena la generazione di un grave stato di crisi con conseguente possibile emergenza igienico-sanitaria;

Dato Atto

Che l'art. 17, comma 2 del DLgs 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto:

- pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, sussistendo i motivi di urgenza, di tutela della salute e incolumità pubblica e di mantenimento del decoro cittadino;
- che si stima di impiegare per l'intervento un importo massimo di € 10.000,00 oltre IVA,
- che nel caso in cui si conseguano economie, alla data di cessazione dei rapporti contrattuali, per nessun motivo l'Appaltatore potrà vantare diritti sulle somme non spese che residuano e che verranno considerate economie di gestione dell'appalto;



Richiamati:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta;

Ritenuto:

- **che l'intervento sia da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse e di salute pubblica;**

Precisato che ai sensi dell'art.192 del d.lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione di tale contratto si intende scongiurare una emergenza che potrebbe generare grossi problemi di salute pubblica e incolumità dei dipendenti SAM;
- che la scelta del contraente è stata effettuata mediante acquisto in economia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023;
- che i prezzi unitari offerti risultano congrui rispetto ai prezzi di mercato;

Dato Atto:

- che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Direttore Generale Ing. Sicignano Antonio;
- che il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90;
- che è stata effettuata prima dell'affidamento la verifica DURC e che la stessa risulta regolare;

Accertato:

- che nella presente procedura sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Visto:

- t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18/agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il d.lgs. n. 36/2023 Codice appalti;
- la deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 (linee guida ANAC n. 4);



COMUNE DI PAGANI



- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- il Regolamento per l'affidamento mediante procedura sotto soglia, di lavori, beni e servizi;
- lo Statuto dell'Azienda

D E T E R M I N A

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente;

- **di provvedere: per i motivi indicati in premessa, all'affidamento alla società B.S. Ecology Sas – via M. D'Ungheria, 53 – Scafati del servizio di pulizia e bonifica dell'area sottostante il cavalcaferrovia di via G. Leopardi individuata come I° trav. Cimitero per un importo massimo di € 10.000,00 oltre IVA.**
- **Che l'appalto si intende a misura in relazione al servizio effettivamente svolto;**
- **che nel caso in cui si conseguano economie, alla data di cessazione dei rapporti contrattuali, per nessun motivo l'Appaltatore potrà vantare diritti sulle somme non spese che residuano e che verranno considerate economie di gestione dell'appalto;**
- **di provvedere: al pagamento, previa presentazione di autocertificazione di regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;**
- **di attestare: ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che la spesa adottata con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;**
- **di dare atto: che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;**

Pagani (SA), lì 11/01/2025

L'Amministratore Unico